



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE

N. Prot. Tribunale
N. Prot. Procura Repubblica

Oggetto: Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del DL n. 127 del 21 settembre 2021 *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID 19 e il rafforzamento del sistema di screening"*.

Il Presidente ed il Procuratore della Repubblica f.f.

- Visto il DL n. 127 del 21 settembre 2021 a mente del quale i datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche per il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del citato decreto.
- Rilevato che :
 - ✓ il comma 1 prescrive che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da Sars-CoV-2, *al personale delle amministrazioni pubbliche* ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, **è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID 19;**
 - ✓ il comma 2 stabilisce che quanto disposto al comma 1 si applica anche *a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni, nonché alla PG.*
 - ✓ il DL citato ha diversificato natura e legittimazione ad effettuare il controllo a seconda che si tratti di personale amministrativo o di magistrati, ed ha in particolare previsto che il datore di lavoro – ossia il Capo dell'Ufficio: il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica, individuino con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento per il personale diverso dai magistrati. La legittimazione al controllo per verificare la regolarità della posizione dei magistrati viene attribuita al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, con possibilità di avvalersi di delegati.

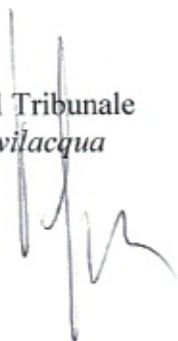
- ✓ Tutte le forme di controllo, per esplicita previsione normativa, devono essere effettuate ai sensi del DPCM 17/6/2021: l'attività di verifica delle certificazioni **non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma**; non è percorribile la strada dell'autocertificazione, poiché si violerebbero le modalità di verifica previste dal citato DPCM e perché per i dati sanitari non è prevista né praticabile l'autocertificazione;
 - ✓ alla luce delle previsioni normative sin qui richiamate ed in esito alla riunione plenaria tra i Capi degli Uffici del Distretto di Corte d'Appello di Torino, tenutasi in data 11/10/2021, si stabiliscono le determinazioni di cui *infra*.
- considerato che ai datori di lavoro del personale di cui al comma 1 è demandato il compito di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 secondo le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 9 comma 10 dalla legge 17 giugno 2021 n° 87;
 - tenuto conto che in base al comma 5:
 - ✓ le modalità operative *de quo* debbano stabilire che l'organizzazione delle verifiche sia effettuata, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che le stesse siano effettuate al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro;
 - ✓ l'individuazione con atto formale dei soggetti incaricati all'accertamento e alla contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2;

approvano

le **Modalità Operative** per l'organizzazione delle verifiche del rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del DL n. 127 del 21 settembre 2021 di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, per il personale diverso da quello di magistratura, nonché le deleghe ivi indicate, fatte salve ulteriori indicazioni congiunte o dei singoli uffici.

Ivrea, 14-10-2021

Il Presidente del Tribunale
Vincenzo Bevilacqua



Il Procuratore della Repubblica ff
Valentina Bossi



ORDINE DI SERVIZIO

MODALITÀ OPERATIVE DELLE VERIFICHE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 1 DEL DL N. 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021 PER IL PERSONALE DIVERSO DAI MAGISTRATI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DI IVREA *(ex art. 1, c.5, del DL 127 del 21 settembre 2021)*

A partire dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021 il **personale dipendente del Tribunale/Procura della Repubblica/Unep/GdP**, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, **dovrà possedere ed esibire a richiesta la "certificazione verde COVID 19"**.

L'obbligo si estende a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, ad eccezione di avvocati, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.l. 127/21 sono esonerati dall'obbligo di possedere/esibire la certificazione verde Covid 19 i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute.

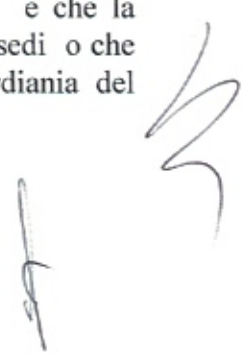
Ai sensi dell'Allegato 1 del DPCM del 12.10.2021, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno la verifica della temperatura corporea e gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso il soggetto affetto da Covid-19/sospetto Covid19, dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi; la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l'origine – non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

E' adottata la modalità di controllo massiva all'ingresso.

I punti di controllo del Green Pass sono individuati 1) **nella postazione di guardiania per il Palazzo di via C Pavese**; 2) **per gli uffici di via Levi, al piano terra antistante l'ascensore esterno per l'Unep, Procura della Repubblica e Ufficio giudice di pace**; 3) **All'ingresso dei locali di via Mascagni**

Atteso che allo stato la vigilanza in via Levi inizia il Servizio alle ore 8,30 e che la vigilanza in via Mascagni inizia alle ore 8,50 il personale in servizio presso tali sedi o che ivi debba accedere prima di tali orari effettuerà i controlli presso la guardiania del Tribunale.



L'accesso al palazzo di via C Pavese potrà avvenire esclusivamente dall'ingresso principale carraio e/o pedonale. **E' precluso l'utilizzo dal cancelletto di servizio posto tra l'edificio del Tribunale e il Giudice di pace per l'ingresso in entrata di servizio.**

E' dai firmatari dell'OsS delegato alla verifica il personale Civis in servizio di vigilanza.

Gli addetti alla verifica, muniti di appositi dispositivi, richiederanno al dipendente l'esibizione del QR Code del Green Pass nonché il tesserino badge in modo da riscontrare la corrispondenza tra il nominativo emergente dal Qr Code e quello indicato sul badge; agli altri soggetti sottoposti al controllo sarà chiesto un documento di riconoscimento. *Si raccomanda di avere immediatamente disponibile al controllo sia la certificazione cartacea che digitale, oltre al documento o tesserino.* **Sino a che non siano resi disponibili gli apparecchi per la lettura, verrà richiesta la sola visione del certificato digitale o cartaceo, che permetta la lettura della data di scadenza.**

Qualora all'atto dell'accertamento sopra descritte il lavoratore non risulti essere in possesso della certificazione verde Covid-19 il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il personale che non ottemperi all'obbligo di esibizione del green-pass ovvero del certificato di esenzione dall'obbligo vaccinale non sarà ammesso all'interno del Palazzo di Giustizia. **Laddove riuscisse in ogni caso a fare ingresso nel Palazzo, verrà immediatamente allontanato e segnalato alla Prefettura per l'applicazione della relativa sanzione, anche di rilievo penale e/o disciplinare ove ne ricorreranno le condizioni.**

A far data dal 15/10/2021 il personale che non sia in possesso di valido green-pass, esclusa la possibilità di fruire del cd lavoro agile, non avrà accesso all'ufficio e sarà conseguentemente sospeso dall'attività lavorativa. **Il personale è tenuto a comunicare tale situazione per iscritto con PEO o raccomandata al datore di lavoro (Segreteria Presidente del Tribunale PEO: tribunale.ivrea@giustizia.it ovvero Segreteria Procuratore della Repubblica PEO: procura.ivrea@giustizia.it);** avrà seguito la successiva comunicazione di legge ai competenti uffici.

Sarà onere del dipendente provvedere a comunicazione immediata, con gli stessi mezzi e al suo datore di lavoro l'eventuale mutamento della sua posizione personale, al fine della riammissione in servizio.

Sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza il lavoratore non in possesso della certificazione sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta comunicazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata con tale motivazione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, né il periodo sarà utilmente valutabile ai fini pensionistici o ad altri istituti riconnessi al rapporto di lavoro.

In assenza di comunicazione o di accertamento di non possesso della certificazione all'ingresso troveranno applicazione le regole generali in tema di assenza ingiustificata.

Nel caso di accesso del personale nel luogo di lavoro in violazione dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del DL 127/2021 gli addetti al controllo dovranno redigere il verbale di cui all'Allegato 3 del presente provvedimento e trasmetterlo alla segreteria di presidenza del Tribunale o del Procuratore della Repubblica, a secondo dell'ufficio di appartenenza o destinazione del soggetto verificato. Costoro provvederanno a trasmettere gli atti relativi alla violazione al Prefetto per la comminazione della sanzione di cui al comma 8 del DL 127/2021,



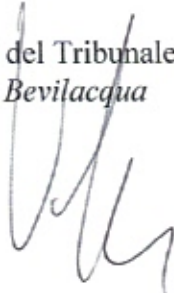
riservandosi di adottare, ai sensi del comma 7 del DL 127/2021, i provvedimenti disciplinari all'uopo previsti.

Si comunichi al personale amministrativo degli uffici giudiziari di Ivrea, ai tirocini, al personale delle ditte esterne, degli enti e società che abbiano personale distaccato, nonché ai comandi PG; al Presidente del COA di Ivrea per conoscenza.

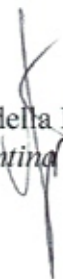
Pubblicazione sui siti degli uffici firmatari.

Ivrea, 14-10-2021

Il Presidente del Tribunale
Vincenzo Bevilacqua



Il Procuratore della Repubblica ff
Valentina Bossi



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali acquisiti per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021, introdotto dall'art. 3 del DL n. 127/2021.

Titolare del trattamento

TRIBUNALE DI IVREA, con sede legale in Via Pavese 2 – CAP 10015 – IVREA, e-mail: tribunale.ivrea@giustizia.it

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IVREA, con sede legale in via Pavese 4 – CAP 10015 – IVREA, e-mail: procura.ivrea@giustizia.it

Tipologia di dati personali trattati e di interessati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

a) le generalità del lavoratore e dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 DL n. 127 del 21 settembre 2021, nonché la validità, l'integrità e l'autenticità del green pass o di una certificazione equivalente ovvero le informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti COVID-19 riportate nella certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2;

b) le generalità del lavoratore e il mancato possesso del green pass.

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a tutti i soggetti come sopra individuati (dipendenti e soggetti che anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti).

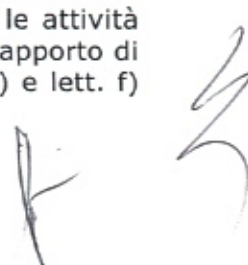
Si segnala che, per il personale dell'Ufficio giudiziario, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto di lavoro.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati per:

- a) finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 ai sensi dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021, nonché di controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione verde COVID-19 o della certificazione equivalente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'adempimento di un obbligo legale - il citato art. 9-septies del DL n. 52/2021 - cui è soggetto il Titolare del trattamento. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR e, per le categorie particolari di dati personali, dell'art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR, il trattamento non necessita del consenso dell'interessato;
- b) gestire ed eseguire il rapporto di lavoro o contrattuale dei soggetti come sopra individuati, nonché svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione dello stesso. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'esecuzione del contratto di lavoro di cui l'interessato è parte e nel perseguimento dei legittimi interessi del Datore di Lavoro a realizzare le attività organizzative connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione del rapporto di lavoro. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 6, par. 1, lett. b) e lett. f) del GDPR, il trattamento non necessita del consenso dell'interessato.

Natura del conferimento dei dati personali



Il conferimento dei dati è necessario per l'accesso e la permanenza nel luogo di lavoro. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso e di proseguire la permanenza e determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (assenza ingiustificata, sanzioni amministrative, sanzioni disciplinari nei casi previsti).

Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento è effettuato dai soggetti incaricati dal datore di lavoro che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

Le certificazioni verdi COVID-19 sono verificate tramite la App VerificaC19, scansando il QR Code apposto sulle stesse o in mancanza con presa visione del certificato. Le certificazioni equivalenti ai green pass e quelle di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 sono verificate mediante presa visione.

In nessun caso, vengono acquisite informazioni inerenti alla certificazione e al suo intestatario. L'identificazione dell'interessato e la registrazione dell'esito del controllo possono avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso o la permanenza nel luogo di lavoro (es. esito negativo) e per attestare lo svolgimento dei controlli.

I dati personali saranno comunicati alle funzioni aziendali coinvolte e al Prefetto in caso di violazione accertata all'interno del luogo di lavoro. Per i lavoratori con contratto esterno, i dati personali saranno comunicati al relativo datore di lavoro, in caso di accertamento del mancato possesso del green pass.

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili *ex lege* esclusivamente per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti del Titolare in sede giudiziaria.

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. È altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere formalmente rivolte al Capo dell'Ufficio o al Dirigente .

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187- Roma.



PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE

L'anno 2021, il giorno _____, del mese di _____, presso _____, Via _____, il sottoscritto _____, in qualità di soggetto **delegato** all'accertamento e contestazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, art. 1, Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, in base al provvedimento 14-10-2021, ha accertato che

IN CASO DI PERSONALE **DIPENDENTE** DI TRIBUNALE/PROCURA UNEP/GDP

Il Sig./La Sig. _____, badge n

È

SPROVVISTO	
QR CODE GREEN PASS NON VALIDO	
ACCESSO IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DL 127/2021	

IN CASO DI PERSONALE **ESTERNO** DI TRIBUNALE/PROCURA/UNEP/GDP

Il Sig./La Sig. _____, n./documento

È

SPROVVISTO	
QR CODE GREEN PASS NON VALIDO	
ACCESSO IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DL 127/2021	

Quanto sopra per i successivi provvedimenti del caso.

Ivrea, _____

Firma
Accertatore

Firma
interessato